



Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)

Modifica del 2 aprile 2025

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 del 25 novembre 2020¹ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Requisiti delle imprese

Art. 6 Limitazione dell'impiego

1 ...

² Se un'impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell'attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a nella relativa versione in vigore, rispettivamente del 25 novembre 2020², del 18 dicembre 2020³, del 13 gennaio 2021⁴ o del 31 marzo 2021⁵, sono considerati rispettati.

Art. 19 cpv. 2

² Se ha rinunciato, prima dell'entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l'entrata in vigore di tale modifica, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un'impresa individuale che al momento della cessazione

1 RS 951.262
2 RU 2020 4919
3 RU 2020 5849
4 RU 2021 8
5 RU 2021 184

definitiva dell'attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l'articolo 6 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:

- a. non è tenuto a rimborsare la Confederazione;
- b. può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.

II

L'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 del 2 febbraio 2022⁶ è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2

² Se un'impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell'attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 sono considerati rispettati.

Art. 17 cpv. 2

² Se ha rinunciato, prima dell'entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un'impresa individuale che al momento della cessazione definitiva dell'attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l'articolo 3 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:

- a. non è tenuto a rimborsare la Confederazione;
- b. può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

2 aprile 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁶ RS 951.264